

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12027 Anno 2017

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: GRAZIOSI CHIARA

Data pubblicazione: 16/05/2017

ORDINANZA

sul ricorso 7333-2016 proposto da:

BACCI LETIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato SABRINA MAGRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO SANTARELLI;

- *ricorrente* -

contro

COOP CENTRO ITALIA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 531/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

osserva quanto segue.

Letizia Bacci ha presentato ricorso, articolato in cinque motivi, avverso sentenza 10 agosto-23 settembre 2015 con cui la Corte d'appello di Perugia ha rigettato il gravame da lei proposto avverso sentenza dell'8 maggio 2012 del Tribunale di Orvieto, che aveva respinto la sua domanda di risarcimento, nei confronti di Coop Centro Italia Società cooperativa, per i danni subiti in conseguenza di una sua caduta in un supermercato di controparte a causa della presenza di due acini d'uva sul pavimento. L'intimata Coop Centro Italia non ha presentato controricorso.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 c.p.c.

Sono congiuntamente valutabili, *a fortiori* in considerazione della natura semplificata della presente motivazione, i motivi del ricorso, che, in sostanza, evidenziano, con manifesta fondatezza, un malgoverno della corte territoriale nell'applicazione dell'articolo 2051 c.c.

Il giudice d'appello, invero, ha effettuato una corretta rievocazione della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, che tra l'altro identifica anche nel comportamento del danneggiato il caso fortuito che il soggetto onerato della responsabilità di custodia può dimostrare per sgravarsene. Nel caso di specie la corte territoriale ha altresì dato atto che *"dalle prove testimoniali svolte in primo grado è emerso che sulla suola delle scarpe della Bacci si trovavano nell'immediatezza della caduta due acini d'uva schiacciati"* per cui è da reputarsi *"verosimile che la stessa sia scivolata a causa dei due acini d'uva pestati con le scarpe e che questi si trovassero sul pavimento del reparto di frutta del supermercato"*. Secondo la corte, dunque, gli acini d'uva presenti sul pavimento erano, di per sé, una insidia oggettivamente idonea a provocare la caduta della Bacci.

Peraltro il giudice d'appello, dopo tale accertamento, sembra - per così dire - obliarlo, giacché successivamente aderisce in pieno alla posizione assunta dal giudice di primo grado, il quale aveva attribuito alla Bacci una condotta *"gravemente imprudente, sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito"*. Non solo, poi, la corte ritiene in sostanza - seguendo il Tribunale - che la cliente abbia tenuto una condotta *"gravemente imprudente"* muovendosi per i corridoi del supermercato senza fissare costantemente il pavimento, cosa che sarebbe stata necessaria per avvistare i due acini, vista l'assai limitata dimensione di tale insidia; ma anche segue il giudice di prime cure in ordine all'asserto della *"impossibilità da parte del personale del supermercato di poter far fronte con un'ordinaria diligenza alla presenza di piccoli oggetti sparsi verosimilmente poco prima dell'infortunio da qualche cliente"*. In tal modo, però, la corte

- abbandona la giurisprudenza di legittimità che pure aveva citato e, logicamente a priori, abbandona altresì il dettato dello stesso articolo 2051 c.c., che non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode. Tanto più considerando che la corte territoriale viene ad addossare erroneamente alla infortunata, in concreto, l'onere di provare da quanto tempo si trovavano sul pavimento del supermercato di acini d'uva, laddove, per il dettato normativo appena richiamato, sarebbe stato onere del custode dimostrare la inevitabilità della loro presenza sul pavimento così da integrare il caso fortuito.

La violazione dell'articolo 2051 c.c. che così emerge essere stata il fondamento del rigetto dell'appello conduce allora all'accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del grado, alla stessa corte territoriale in diversa composizione.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del grado, alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016

Il Presidente